

c. LE NUOVE COSTITUZIONI.

Durante la dominazione spagnola vi fu un rinnovato interesse per la giurisdizione dei fiumi, tanto che il governo, nel 1541, riprese le leggi viscontee e sforzesche sul regime idrico e sulla disciplina delle acque e diede loro nuovo vigore.

Le Nuove Costituzioni della Provincia e Dominio Milanese, promulgate da Carlo V, mantengono il carattere tradizionale degli statuti fondati sul diritto storico e sono una collezione di disposizioni emanate da autorità diverse in epoche diverse, concernenti lo stato, le persone, le cose e, quindi, anche le forme degli atti giudiziari o extragiudiziali: tutto questo fa rilevare la grandissima differenza tra le Nuove Costituzioni e i Codici moderni, i quali, abbandonato il diritto storico, con sistematica divisione delle materie, stabiliscono principi generali, che rendono possibile il pronunciamiento giudiziario anche in casi non contemplati da espresse norme di legge (35).

Invece, per il loro carattere tradizionale, le Nuove Costituzioni potevano essere integrate o chiarite con altre leggi specifiche.

Gli ordini di Worms, Tormes, Tomar, Bajadoz, Valladolid trattano materie amministrative e giudiziarie; tali dispacci reali o ordinanze regie hanno valore di vere e proprie leggi.

Anche le grida governatoriali sottoponevano i sudditi ad una obbligatorietà che era identica a quella delle leggi (36).

Quindi, tutti i provvedimenti che il governo spagnolo prese riguardo all'Oloná, anche dopo la promulgazione delle Nuove Costituzioni, devono essere interpretate come aggiunte o modificazioni di quanto già contemplato nelle Nuove Costituzioni, che, a loro volta, trattavano dell'Oloná in una parte specifica.

Nel libro V, sotto il titolo "De officio Judicis, et Commissarii fluminis Olonae, et pertinentium ad ipsum officium", si statuisce riguardo alla custodia del fiume, al modo, ai tempi ed alle cautele necessarie per

usare delle sue acque, alla conservazione delle sorgenti ed alla sua manutenzione ed, infine, dei soprastanti ponti.

Tra i fiumi del dominio di Milano solo l'Olona è menzionata e regolata, nelle Nuove Costituzioni, con precise disposizioni. L'inserimento di un titolo riguardante l'Olona, tra i sette che sono compresi nel libro V, va visto alla luce del fatto che questa quinta parte delle Nuove Costituzioni tratta esclusivamente materie che interessano la capitale.

Milano aveva avuto un diritto particolare, sia perchè era la sede del governo, sia per tradizioni storiche, avendo sempre esercitato un'egemonia sulle altre città lombarde.

Il passaggio dallo stato cittadino al governo regionale lasciò inalterati certi privilegi e diritti della città dominante, che furono riconfermati con le Nuove Costituzioni, che restarono in vigore dal 1541 al 1796, con un breve intervallo tra il 1786 ed il 1791.

I giuristi lombardi che lavorarono al riordinamento de

gli antichi Statuti, prima per Francesco II Sforza e poi per Carlo V, tennero ben presenti le consuetudini e, soprattutto, gli interessi economici maturati nei secoli attorno all'utilizzo della acque dell'Olonza, considerato da sempre come un fiume di proprietà della città di Milano.

Altrettanta attenzione pose Carlo V nell'assestare le tradizioni dei suoi nuovi sudditi, agevolando così il suo intento di dare, con le Nuove Costituzioni, aspetto solenne di continuità tra l'antico e il nuovo regime.

Il lavoro di ricompilazione fatto per le Nuove Costituzioni sembra essere, quindi, nient'altro che la trascrizione "in miglior latino di quelle (leggi) che l'anno 1502 pubblicava Luigi XII di Francia, allora padrone del Ducato, e queste pure la continuazione delle leggi di Ludovico il Moro del 1498, e tutte poi non sono altro che l'antico Statuto della pace di Costanza" (37).

Con la promulgazione delle Nuove Costituzioni, l'uffi

ciale delle acque dell'Olona prese il nome di "Giudice Commissario del fiume Olona".

Il suo incarico, che gli veniva conferito dal governatore, durava un biennio e, come il suo predecessore statutario, al termine del suo ufficio, veniva sindacato per il suo operato.

Nell'organico dell'ufficio del giudice commissario vi erano due campari eletti dai consoli dei molinari; uno di questi sorvegliava il tratto di fiume da Milano a Rho, all'altro era invece affidato il tratto da Rho a Nerviano.

Sia il commissario che i campari erano direttamente sottoposti al controllo del Senato.

Nell'organico rientrava anche un notaio, cancelliere del fiume, eletto dal Vicario di Provvisione, ed un ingegnere, scelto tra gli ingegneri collegiati del comune di Milano.

Rispetto .gli antichi statuti di Milano, la novità apportata dalle Nuove Costituzioni, nella giurisdizione d'Olona, stava nel distribuire, ai diversi poteri po-

litici ed economici, settori di competenza che rispecchiavano le condizioni della nuova realtà politico-amministrativa dello Stato.

Il Vicario di Provvisione e anche l'aristocrazia terriera degli utenti, che per la sua massiccia presenza nelle istituzioni si sentiva titolata a parlare per la intera comunità milanese, mantennero un loro potere elettivo, discendente dalla tradizione statutaria che voleva l'Olona direttamete amministrato dal potere politico. Tale potere elettivo era però limitato solo alla nomina dei componenti esecutivi dell'ufficio del Giudice Commissario. Al potere centrale, rappresentato dal governatore, era riservata invece la nomina del giudice commissario, al quale era delegata la funzione giudiziaria nelle risoluzioni delle vertenze, in prima istanza, tra gli utenti.

Il commissario annoverava tra i suoi compiti il controllo della corretta applicazione delle ordinanze riguardanti il fiume e "in principio poi della sua carica visiterà il Fiume istesso, ed avrà cura che tutte

36
per perfezionare per ogni cosa
da confermare

le bocche siano ridotte alla forma prescritta dagli Ordinamenti. Che se sarà negligente, potrà, anche durante la carica essere sindacato e punito, esaminata la qualità del fatto, con una pena da imporsi ad arbitrio da un Senatore, che debb'essere all'uopo nominato" (38). Infatti tutta l'attività dei componenti dell'ufficio del Giudice Commissario era soggetta alla supervisione di un senatore appositamente preposto come conservatore del fiume.

"Deputerà il Senato un senatore, al quale il Commissario ed il Notajo, due volte all'anno e più, ad ogni richiesta di quel senatore, saranno tenuti render ragione delle cose fatte in ufficio, sotto pena di destituzione della carica, o di altra da imporsi ad arbitrio del Senato. Ed il Senatore da deputarsi dovrà esaminare appieno l'operato del Commissario, del Notaio e dei Campari, e fare che le cose contenute in questa nuova sanzione siano osservate" (39) (Appendice A).

Il senatore conservatore aveva poi anche il compito di nominare sei rappresentanti o sindaci dei possessori

di prati o mulini lungo il corso dell'Olona, i quali espletavano una funzione meramente consultiva sui modi ed i tempi necessari per gli espurghi dell' alveo e delle fonti in collaborazione con il commissario.

Al Magistrato Straordinario ed al Fisco le Nuove Costituzioni lasciavano la competenza dell'amministrazione economica dei fondi esatti dalle multe seguiti le condanne fatte dal giudice commissario d'Olona: "le condanne che farà il Commissario, saranno da lui trasmesse alla Camera straordinaria, ed il denaro che verrà esatto da esse verrà deposto presso persona da eleggersi dal Magistrato Straordinario, e d'esso denaro, quanto sarà in rispetto alla metà parte, non potrà nulla disporsi, se non cominciando dalla somma del salario del Commissario ed anche dei Campari (...) dai detti salarii in su disporrà poi il Fisco siccome gli sembrerà opportuno" (40).

d. LA CONTESA PER LA GIURISDIZIONE DELLE ACQUE DEL -

L'OLONA.

Sul finire della prima metà del '500, la situazione dei diritti reali sulle acque dello Stato era particolarmente confusa, tanto che il governo spagnolo prese diverse iniziative nell'intento di chiarirla, consapevole del fatto che le usurpazioni, perpetrate da coloro che pure avevano i diritti d'uso delle acque, privavano la Camera di considerevoli introiti.

La prima iniziativa fu l'invio da Madrid, nel 1545, di Francisco Duarte e Hernando Giron, con l'ufficio di commissari per il controllo dell'amministrazione finanziaria dello Stato, che amanarono, nel 1546, una grida, intimando agli utenti la notificazione dei titoli di possesso delle acque (41).

I commissari cercarono di porre rimedio ai gravi problemi di navigazione sul Naviglio Grande, dovuti alla scarsità d'acqua provocata anche dall'Olona, che non tributava a sufficienza, essendo questa divertita per

altri usi senza le necessarie cautele.

Vietarono, con la stessa grida del 1546, l'uso irri-
guo dell'acqua dell'Olona nei tempi in cui quest' uso
poteva essere dannoso alla navigazione. Accrebbero an-
che la penale per ogni pertica di terra irrigata in
modo difforme alle disposizioni delle Nuove Costitu-
zioni, portandola a venticinque scudi.

Si intromiserò, insomma, nella sfera della normativa
e della giurisdizione del fiume.

Il presidente del senato, in una lettera del 1552 al
governatore, riassume i fatti e le reazioni del Se-
nato stesso e della comunità di Milano, di fronte a
questa usurpazione di competenze messa in atto nel
1546 da parte dei commissari e del Fisco. "Nacque
gli anni passati una differentia trà il Fisco Cesareo
di questo Stato, et la Còmunità de Milano sopra le
raggioni del fiume dell'Olona" -scriveva il Presiden-
te del Senato- "il Fisco se intrometteva nella juris-
dictione del detto fiume vietando alli utenti del l'a_